

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale Nr. 46/2020

Parere in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D.L.GS. 175/2016"

Oggi, 21 dicembre 2020, il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Massimo Giorgi, nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 6 del 17/03/2018

esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, relativo alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi **dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016**, che *"impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, in modo diretto o indiretto, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*

Verificato quindi che, sulla base di quanto sopra richiamato, ogni ente locale è tenuto a predisporre ed adottare:

- a) entro il prossimo 31 dicembre 2020: i) l'analisi delle società partecipate direttamente e indirettamente; ii) la definizione degli interventi da formalizzare nel piano di razionalizzazione; iii) il successivo invio degli atti ad Osservatorio MEF e Sezione controllo Corte dei conti;
- b) entro la fine dell'anno successivo (31.12.2021), la relazione che rendiconti i risultati derivanti dall'attuazione del piano 2020;

 PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del sopra citato D.lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni** per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Comune di SERRAMAZZONI (MO)

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che il Comune di Serramazzone detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- una partecipazione, pari al 18%, in **Acquedotto Dragone Impianti Srl**;

ciò, sino alla scadenza del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato il 12.9.2008 con Hera spa, della durata di anni 15, valutato che sino ad allora si prevedono risultati positivi per circa € 200.000,00 al netto d'imposte, ed alla luce di quanto disposto dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 724 e 725), secondo cui è prorogata alla fine del 2021 il termine previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione (quale Acquedotto del Dragone Impianti srl); dopodiché, si procederà a scioglimento e messa in liquidazione della società;

- una partecipazione, pari allo 0,1621% della **Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena Spa**: mantenimento obbligatorio per legge

- una partecipazione, pari allo 0,0015% della **Lepida Società Consortile per Azioni, già Spa**, che rappresenta :

- lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato

i motivi sopra esposti giustificano il **mantenimento**;

- una partecipazione, pari allo 0,0400% della **Seta Spa**; **mantenimento**

- una partecipazione, pari allo 0,00001% della **Hera Spa**:

- una partecipazione, pari al 100% della **Serramazzone Patrimonio Srl**; **mantenimento** - si evidenzia che le azioni già intraprese in materia negli scorsi esercizi si sono concretizzate, sostanzialmente, anche nell'esercizio 2020, in una azione di contenimento dei costi; inoltre vi sono stati interventi che sia per gli esercizi 2019 e 2020 hanno determinato un minor impegno finanziario annuo in conto capitale ed in parte corrente, dove sono stati azzerati i "contratti di servizio" tra società e Comune di Serramazzone per l'utilizzo reciproco di personale, rimanendo in essere solo un capitolo di spesa per affidamenti di servizi (appalti); per il 2019, in particolare, la quota a carico dell'Ente è passata da € 95.000,00 ad € 26.840,00 (dati consuntivi);

Comune di SERRAMAZZONI (MO)

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle suddette partecipazioni in quanto:

- trattasi di partecipazioni rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- la società hanno per oggetto statutario la realizzazione di attività relative alla produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 che rendono obbligatoria la dismissione;

si da pertanto atto della conferma del mantenimento delle attuali partecipazioni dell'Ente in:

Lepida Società Consortile per Azioni, già Spa;

Seta Spa;

Hera Spa;

Serramazzone Patrimonio Srl;

Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena Spa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, N. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, N. 100. Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare.";

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal responsabile dei servizi Dott.ssa Montanari Cristina

Visto art. 239 del D.Lgs 267/2000 (Tuel);

visto quanto disposto dal Dlgs 19/08/2016 nr. 175;

visto l'art. 4 e seguenti del Tusp

visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità

Esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione inerente la revisione periodica delle società partecipate di cui all'oggetto.

Invita l'Ente a:

monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;

verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;

Trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei Conti competente

Parma, 20/12/2020

Il Revisore

Dott. Massimo Giorgi

